

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE SEDICESIMA IMPRESE

R.G. 40656/2022

Il Tribunale di Roma, SEZIONE SEDICESIMA IMPRESE, in persona dei magistrati:

eppe Di Salvo

tina Pigozzo

rizio Manzi

latore

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritto al n. 40656 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022

promossa da

MASSIMO DE LIETO (C.F. DLTMSM83P02H501O), assistito e difeso dall'Avv. CRAIA MARCO e Avv. FRANCESCA CARNEVALE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma (RM) Via Giovanni Battista Niccolini n. 10

Attore opponente

nei confronti di

Fallimento di INNOVAZIONI E RICERCHE SOCIETA' PER AZIONI (C.F. 13275671009), in persona del curatore Avv. Maria Teresa Della Cortiglia assistito e difeso dall'Avv. DONATIVI VINCENZO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma (RM) Via Jacopo Da Ponte n. 49

Convenuto opposto

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo



CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 20.02.2023;

**COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA CONTROVERSIA**

Con atto di citazione del 22.06.2022 il signor Massimo De Lieto proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2/2022 emesso da questo Tribunale in data 11.03.2022, su istanza del curatore del Fallimento di INNOVAZIONI E RICERCHE spa ex art. 150 l. fall. con il quale si ingiungeva allo stesso, in solido con il sig. Salvatore Agnilleri, la Made Construction Group AG ed il sig. Antonio Alfredo Di Renzo, il pagamento della somma di € 36.000,00 a titolo di versamento ancora dovuto per la sottoscrizione delle azioni emesse in virtù dell'aumento di capitale societario.

Nel ricorso monitorio si sosteneva che in data 4 dicembre 2015, l'assemblea dei soci della Innovazioni e Ricerche S.p.A. aveva deliberato l'aumento di capitale da €100.000,00 a € 500.000,00; il DE Lieto risultava aver sottoscritto aumento del capitale sociale per n. 45 azioni pari a €45.000; il fallimento non aveva trovato riscontro dell'integrale pagamento per la liberazione delle azioni.

Invero, con atto 15 aprile 2016, il sig. Luciano Berarducci, il sig. Alberto De Benedictis, il Sig. Massimo De Lieto e la sig.ra Giovanna Natale cedevano le proprie azioni al sig. Antonio Alfredo Di Renzo il quale acquistava, in questo modo, una partecipazione nel capitale sociale della Società pari a € 180.000,00, di cui € 144.000,00 non versato al momento del trasferimento; vi erano poi successivi trasferimenti delle partecipazioni azionarie.

A sostegno dell'opposizione l'attore deduceva, in via preliminare, che il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato, poiché nullo, in quanto emesso in presenza di una clausola compromissoria (ex art 34 dello Statuto di Innovazioni e Ricerche Spa) che deferisce al giudizio di un arbitro qualunque controversia tra socio e la succitata società.

Nel merito, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto contestando che a) il diritto di credito azionato in via monitoria doveva ritenersi prescritto ex art 2949, 1 co. c.c. vista l'assenza di atti interruttivi nei confronti dell'attore; b) non sussistendo la prova della preventiva infruttuosità dell'azione nei confronti dell'avente causa Sig Antonio Alfredo Di Rienzo, il Fallimento aveva agito in violazione del *beneficium excussionis* con conseguente inammissibilità e improponibilità dell'azione nei confronti dell'opponente; d) il credito azionato non fosse certo, stante l'incongruità tra quanto richiesto dalla società nel corpo del ricorso (Euro 314.500,00) e quanto risultava nel bilancio di esercizio per l'anno 2015 depositato dalla società in bonis (Euro 300.000,00).

Concludeva, chiedendo: *“in via preliminare, accogliere l'eccezione di compromesso sollevata nel presente atto al superiore paragrafo I e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2/2022 del 11/3/2022, emesso dal Giudice delegato, Dott.ssa Caterina Bordo, del Fallimento N. 681/2018 del Tribunale Civile di Roma, ai sensi dell'art. 150 L.F., incompetente, rientrando la controversia, ai sensi dell'Art. 34 dello Statuto sociale, nella competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Codesto Ufficio;*

➤ *sempre in via preliminare, ma subordinata, accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata nel presente atto al superiore paragrafo II e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2/2022 del 11/3/2022, emesso dal Giudice delegato, Dott.ssa Caterina Bordo, del Fallimento N. 681/2018 del Tribunale Civile di Roma, ai sensi dell'art. 150 L.F., dichiarando prescritto il diritto di credito azionato monitoriamente dal Fallimento di Innovazioni e Ricerche S.p.A. nei confronti del Sig. Massimo De Lieto;*

➤ *in via subordinata, accogliere l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda, sollevata nel presente atto al superiore paragrafo III e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.*



2/2022 del 11/3/2022, emesso dal Giudice delegato, Dott.ssa Caterina Bordo, del Fallimento N. 681/2018 del Tribunale Civile di Roma, ai sensi dell'art. 150 L.F., dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. Massimo De Lieto al Fallimento di Innovazioni e Ricerche S.p.A. e, comunque, riconoscere al Sig. Massimo De Lieto il beneficium excussionis nei confronti dei danti causa;

➤ sempre in via subordinata, accogliere il motivo di opposizione sollevato nel presente atto al superiore paragrafo IV e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2/2022 del 11/3/2022, emesso dal Giudice delegato, Dott.ssa Caterina Bordo, del Fallimento N. 681/2018 del Tribunale Civile di Roma, ai sensi dell'art. 150 L.F., dichiarando che nulla è dovuto dal Sig. Massimo De Lieto al Fallimento di Innovazioni e Ricerche S.p.A., poiché infondata in fatto e diritto, nell'an e nel quantum debeatur, è la pretesa che l'ha provocato; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali ed accessori di legge; ➤ con condanna ex art. 96 c.p.c. del Fallimento di Innovazioni e Ricerche S.p.A.; ➤ con ogni altro provvedimento del caso e con ogni più ampia riserva istruttoria.”.

Il Fallimento di Innovazioni e Ricerche Spa in persona del curatore, costituitosi in giudizio, aderiva, sin dal primo atto difensivo, all'eccezione preliminare di parte opponente circa la carenza di giurisdizione del Tribunale di Roma e comunque del giudice ordinario, in favore di quella arbitrale, in ragione della clausola compromissoria prevista dall'art 34 dello Statuto della società Innovazioni e Ricerche spa. Pertanto, chiedeva la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario con compensazione delle spese processuali, stante l'adesione all'eccezione preliminare. Nel merito, poi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria di cui, comunque, chiedeva il rigetto.

Concludeva: - in via preliminare: accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e, per l'effetto, devolvere la controversia al competente organo



arbitrale con compensazione delle spese di lite per questa fase di opposizione stante l'adesione all'eccezione da parte del Fallimento;

- in via subordinata: nell'ipotesi in cui non venga accolta l'eccezione di competenza, rigettare integralmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal sig. De Lieto, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo pronunciato in favore del Fallimento Innovazioni e Ricerche s.p.a.;

- in via subordinata: nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il sig. De Lieto al pagamento in favore del Fallimento Innovazioni e Ricerche s.p.a. della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese e onorari per il caso in cui il Giudice dovesse esaminare e disporre sul merito dell'opposizione.

All'udienza del 10.01.2023, l'opponente, preso atto dell'adesione di parte convenuta all'eccezione di incompetenza, chiedeva la condanna di parte opposta al pagamento delle spese processuali; il Fallimento convenuto insisteva per la compensazione delle spese di lite

All'udienza del 20.02.2023, la causa veniva assegnata in decisione senza termini ex art. 190 cp.c.

MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE

Parte opposta ha riconosciuto la sussistenza di clausola compromissoria prevista dall'art. 34 dello Statuto di Innovazioni e Ricerche, secondo la quale «*qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorge fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra i detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenze dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferibile al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente*

e secondo diritto» ed ha aderito, in via preliminare, all'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente nel proprio atto di citazione.

Come è noto l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostituisce la funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come una questione di competenza mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile dà luogo ad una questione di giurisdizione (Cass. S.U. 24153/2013).

Inoltre, a seguito della riforma dell'arbitrato (D.Lgs 40 del 2006) è evidente che il rapporto tra autorità giudiziaria ed arbitri sia stato ricostruito in termini di competenza. In particolare, l'art. 819 ter c.p.c. prevede che la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c. con il regolamento di competenza necessario o facoltativo a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza ovvero anche il merito; precisa che l'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta di modo che la mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. In ultimo, la disciplina dispone che non trovino applicazione le regole di cui agli artt. 44 (*transaltio iudicii*), 45, 48, 50 e 295 c.p.c.. Tale disciplina vale per l'arbitrato rituale, mentre per l'arbitrato irrituale la questione della devoluzione della controversia ad arbitri irrituali pone una questione di improponibilità della domanda (cass. 10332/2016), pur essendo anche tale eccezione (attinente al merito) a rilievo solo della parte (Cass. S.U. 19473/2016).

Per decidere se si tratti di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 cod. civ. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla



comune intenzione delle parti, e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che, il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell'arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva. Nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, dovendosi valorizzare i riferimenti alla decisione "secondo diritto" e alle spese del giudizio, coerenti con la qualificazione del lodo come arbitrato rituale.

Nel caso concreto, non è revocabile in dubbio che il contratto sociale abbia inteso affidare all'arbitrato rituale secondo diritto di cui al titolo VIII libro IV del codice di rito le controversie tra i soci e tra i soci e la società, nonché tra l'organo amministrativo e liquidatorio e i primi, ad eccezione delle controversie per le quali è richiesto l'intervento del P.M.

In secondo luogo, occorre stabilire se la materia rientri tra quelle compromettibili ai sensi dell'art. 806 c.p.c.

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, quali ad esempio, le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice.

Nel caso concreto, si tratta di una controversia attinente ad una richiesta di pagamento dei versamenti dei soci per le azioni sottoscritte effettuata dal



curatore e sfociata nell'emissione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice fallimentare con le modalità di cui all'art. 150 L. Fall.

La recente sentenza Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 25/02/2020), n.4956 si interroga sulla questione se la materia dell'obbligo di esecuzione dei conferimenti nell'ambito di una s.r.l. sia compromettibile alla luce del principio di tutela del capitale sociale e dell'effettività del medesimo che, nel sistema vigente, connota propriamente la regolamentazione delle società c.d. di capitali (si pensi ad esempio, per la specifica forma della s.r.l., al disposto dell'art. 2467 c.c.).

La questione viene risolta positivamente: si ritiene, infatti, che l'obbligo dell'amministratore di ottenere dai soci morosi il pagamento dei conferimenti, di esperire l'azione esecutiva, la vendita in danno, l'esclusione del socio e in ultimo la riduzione del capitale sociale per la quota non versata, non precluda la disponibilità della materia.

Peraltro, a tale conclusione, è pervenuta pure la pronuncia di Cass., 28 agosto 2015, n. 17283. Cass., n. 24444/2019, che ha ritenuto che l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, segnatamente nelle controversie involgenti le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (tale era il caso esaminato da Cass. n. 3772-05, seguita poi, con eguale principio, da Cass. n. 18600-11 e da Cass. n. 13031-14; e tale è stato anche lo specifico oggetto della lite devoluta alla recentissima Cass. n. 12391-19). Tale principio non è punto invocabile laddove il coinvolgimento degli interessi superindividuali non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, che non riguarda la conformazione del capitale sociale, ma l'obbligatoria esecuzione del versamento consequenziale alla deliberazione.

E tanto consente di affermare la piena compromettibilità della controversia.



Una volta deliberato l'aumento di capitale, la posizione del socio si pone, rispetto ai connessi obblighi di versamento, come quella di un qualunque debitore. Cosicché l'interesse direttamente coinvolto nel processo non è superindividuale ma è proprio (e soltanto) quello patrimoniale della società creditrice e quello speculare del socio uti singulus.

Tanto rilevato in ordine alla compromettibilità della causa relativa al versamento dei conferimento, si deve osservare che è acquisito che, qualora l'eccezione di arbitrato sia ritualmente sollevata nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ordinario adito perde, se l'eccezione si rivela fondata, la competenza a decidere che sino ad allora aveva.

Infatti, come noto, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca (cfr. Cass., 28 luglio 1999, n. 8166).

La sintesi raggiunta dalla giurisprudenza in commento è chiara ed inequivocabile: il decreto ingiuntivo opposto è nullo e quindi deve essere revocato se il debitore ingiunto, che ha incardinato la relativa opposizione, solleva tempestivamente l'eccezione di compromissoria.

Difatti, la clausola compromissoria conserva comunque la sua efficacia pur in caso di Fallimento, non essendo consentito al curatore recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l'adempimento (Sez. U, n. 10800 del 26/05/2015, Rv. 635360 - 01; Sez. 1, n. 11216 del 14/10/1992, Rv. 478923 - 01)



Appare pacifico, dunque, che la volontà delle parti estrinsecata nello Statuto societario sia stata quella di deferire gli arbitri la funzione giurisdizionale anche in tema di azione volta ad ottenere il pagamento dei confetimenti.

Rimangono assorbite le ulteriori questioni di merito.

Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che la presente pronuncia è limitata alla verifica della competenza dell'autorità giudiziaria investita senza esame del merito e in ordine alla questione della compromettibilità dello specifico oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, SEDICESIMA SEZIONE IMPRESE in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) In accoglimento dell'eccezione preliminare di competenza per essere la causa deferita ad arbitrato rituale ai sensi dell'art. 34 dello Statuto della società Innovazioni e Ricerche Spa, dichiara il difetto di competenza dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n.2/2022 ex art 150 LF del Tribunale di Roma del 11.03.2022.

2) compensa le spese di lite;

Così deciso nella camera di consiglio in data 20/02/2023.

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo

Il Giudice estensore

Cristina Pigozzo